

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2010, n. 397.

Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea. Approvazione della Guida pratica per gli operatori socio sanitari della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0229 del 25/04/2010 che riserva al Presidente della Regione Lazio le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla Salute;

VISTO il D.Lgs.vo n. 286/98 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il DPR n. 394 del 31/8/99 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

VISTA la Legge n. 189/02 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

VISTO il DPR n. 334/04 "Regolamento di attuazione della L.189/02";

VISTA la Legge n. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

VISTA la circolare n. 5 del 24/3/00 del Ministero della Sanità "D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero- Disposizioni in materia sanitaria";

VISTA la DGR n. 2444/00 “Approvazione Linee Guida per l’assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.” con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento che è stato stampato in 5.000 copie ed è stato distribuito presso tutte le strutture sanitarie regionali;

VISTA la determinazione n. D0162/06 con la quale è stato istituito un Gruppo di lavoro per la promozione e la tutela della salute degli immigrati, composto da rappresentanti delle Aziende sanitarie e delle Associazioni di volontariato con le finalità di supportare l’Assessorato alla Sanità nella definizione degli interventi socio sanitari a tutela della salute degli immigrati e nel monitoraggio di una corretta applicazione, su tutto il territorio regionale, della normativa nazionale e regionale vigente;

CONSIDERATO che i cittadini stranieri regolarmente residenti nella nostra Regione sono circa 450.000 (circa l’8% della popolazione totale) e che la Regione Lazio, dall’entrata in vigore del D.lgs 286/98, ha rivolto sempre particolare attenzione al tema della fruibilità dei servizi sanitari da parte della popolazione immigrata, provvedendo negli anni all’emanazione di circolari esplicative, nonché delle sopra citate Linee Guida, finalizzate a favorire una puntuale conoscenza della normativa in vigore da parte degli operatori delle Aziende USL e, conseguentemente, un accesso appropriato degli stranieri ai servizi sanitari;

PRESO ATTO che dall’esame dei risultati, presentati a Roma il 10 giugno 2010, del Progetto nazionale “salute e Migrazione” promosso e finanziato dal Ministero della Salute – CCM, con responsabilità scientifica e di coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito del quale sono state analizzate in modo comparativo le politiche delle Regioni e Province Autonome sulla salute degli immigrati, la Regione Lazio, relativamente all’assistenza sanitaria ai cittadini immigrati, si colloca ai livelli più alti per quanto riguarda l’attenzione all’aspetto normativo e alla sua corretta applicazione;

CONSIDERATO che nell’ambito del Coordinamento Commissione Salute è stato istituito un Tavolo tecnico interregionale, al quale la Regione Lazio partecipa attivamente, che sta predisponendo un documento condiviso da tutte le Regioni e dalle Province Autonome concernente “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome”;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in attesa dell’approvazione definitiva del sopra citato documento, dotare gli operatori socio sanitari delle Strutture Sanitarie regionali di una breve Guida pratica, di facile consultazione e aggiornata delle recenti indicazioni normative, nell’ottica di perseguire una sempre puntuale e precisa applicazione della normativa nazionale e regionale in modo omogeneo su tutto il territorio laziale, al fine di evitare discrezionalità nell’applicazione delle norme;

PRESO ATTO dell'esigenza manifestata anche dal "Gruppo di lavoro per la promozione e la tutela della salute degli immigrati" di provvedere alla stesura di un documento guida per gli operatori e della collaborazione prestata dal Gruppo stesso nell'elaborazione dell'allegata Guida Pratica che, nella riunione del 4 maggio 2010, è stata condivisa ed approvata dai presenti;

RITENUTO, quindi, opportuno, procedere all' approvazione e successivamente ad una capillare diffusione della Guida Pratica allegata ,che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

per quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

1. di approvare l'allegata "Guida pratica per gli operatori dei servizi socio sanitari" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



REGIONE LAZIO

Direzione Regionale "Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale"

***Area Programmazione dei Servizi Territoriale, delle Attività
distrettuali e dell'Integrazione Socio sanitaria***

**Assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri non appartenenti alla Unione
Europea**

***GUIDA PRATICA PER GLI OPERATORI
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI***

PRINCIPALI NORME NAZIONALI SULL'IMMIGRAZIONE

✓ L. n° 40/98

"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Confluita nel D.lgs n° 286/98

✓ D.lgs n° 286/98

"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

✓ D.P.R. n° 394/99

"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.6, del decreto legislativo 25 luglio, n° 286."

✓ Circolare n° 5 Ministero Sanità del 24 marzo 2000

"D.lgs 25/7/98, n°286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero- Disposizioni in materia di assistenza sanitaria"

✓ L. n° 189/02

"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

✓ D.P.R. n° 334/04

"Regolamento di attuazione della L.189/02"

▪ L. n° 94/09

"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

*Le norme relative
all'assistenza sanitaria agli
immigrati sono rimaste
invariate*



*La legge n°189/02 non ha modificato il
contenuto degli articoli 34-35-36 del D.Lgs
286/98*

*L'emendamento per l'abolizione del divieto di
segnalazione per gli irregolari è stato
stralciato dal "pacchetto sicurezza" (L. 94/09)*

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSR

(Art 34 cc 1,2 D.lgs 286/98; Art 42 cc 1,2,3,4 DPR 394/99; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 /03/2000)

La normativa vigente stabilisce l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per tutti gli stranieri in possesso o che hanno fatto richiesta in prima istanza o sono in attesa di rinnovo di **uno dei seguenti permessi di soggiorno**:

- lavoro subordinato
- lavoro subordinato stagionale
- lavoro autonomo
- attesa occupazione (inoccupati e disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego)

N.B.: lo svolgimento di una regolare attività lavorativa dà sempre diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, indipendentemente dal motivo riportato sul permesso di soggiorno.

- motivi familiari
- ricongiungimento familiare

(con esclusione dei familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia in data successiva al 5 novembre 2008, i quali sono tenuti alla stipula di una polizza assicurativa o all'iscrizione volontaria al SSR - Dlgs 5/07 - Dlgs 160/08; circ. Ministero Salute DGRUERI VI prot. 4537/09 e 9682/09; nota R.L. n. 84775 del 17/07/09.)

- coesione familiare
- affidamento e attesa adozione
- richiesta di cittadinanza italiana
- carta di soggiorno e soggiornanti lungo periodo
- motivi di studio per coloro iscritti precedentemente a titolo obbligatorio;

(da non confondere con coloro che richiedono un visto d'ingresso e un permesso di soggiorno per motivi di studio)

N.B.: Si tratta di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia e titolari del diritto all'assistenza a titolo obbligatorio in quanto precedentemente registrati sul permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori, regolarmente soggiornanti e iscritti obbligatoriamente al SSR, o in precedenza minori non accompagnati in affidamento ai servizi sociali. A costoro, al compimento della maggiore età, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio. **Pertanto mantengono il diritto già acquisito all'iscrizione gratuita al SSR**

(Circolare Ministero della Salute n. DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a/P /2007 e note Regione Lazio n. 98023/07, n. 398877/10).

- **richiesta di protezione internazionale**

(richiesta di asilo politico o di protezione sussidiaria: **esenzione dal pagamento del ticket alla pari dei cittadini italiani disoccupati** - D.lgs 251/07; D.lgs 25/08; D.lgs 159/08)

- **asilo politico, protezione internazionale**

(D.lgs 251/07; D.lgs 25/08; D.lgs 159/08)

- **protezione sussidiaria**

(D.lgs 251/07; D.lgs 25/08; D.lgs 159/08)

- **motivi umanitari**

(art 20 c.1 – art.5 c.6 D.lgs 286/98)

- **protezione sociale**

(Art. 18 c.1 D.lgs 286/98)

- **status di apolide**

- **minori di anni 18 non accompagnati in affidamento**

(art 19 c.2 -D.lgs 286/98)

- **minori ai quali il Tribunale per i minorenni consente il soggiorno in Italia per motivi connessi allo stato di salute**

(ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 286/98)

- **minori soggiornanti per recupero psico-fisico**

(DGR n. 4323/99; circ. R.L. 6/08/99)

- donne in stato di gravidanza o di puerperio e padre del bambino precedentemente non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (iscrizione al SSR per tutta la gravidanza e 6 mesi successivi alla nascita del bambino. Art 19 c 2 D.lgs 286/98)

- genitori con permesso di soggiorno per assistenza minore che svolgono regolare attività lavorativa

(Circolare Ministero Salute n. DGRueri/VI/I.3.b.a/8489/P del 16/04/09)

- stranieri ospitati in centri di accoglienza

(art. 40 c.1 D.lgs 286/98)

- detenuti, in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena, sia regolari che irregolari (i detenuti sono esentati dal pagamento del ticket. -D.lgs 230/99)

- religiosi che svolgono attività lavorativa soggetta alle ritenute fiscali

(Circolare Ministero Salute n. DGRueri/VI/I.3.b.a/8489/P del 16/04/09. Ai fini dell'iscrizione deve essere presentata un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero)

- in attesa di regolarizzazione o di emersione da lavoro irregolare (iscrizione semestrale, rinnovabile)

(telex Ministero salute 3/04/00; DGR 2444/00; nota R.L. n.20776 del 12/2/10)

- motivi di salute

(rilasciato in caso di proroga del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che abbiano contratto malattia o subito un infortunio che non consenta loro, allo scadere del permesso stesso, di lasciare il territorio nazionale. Non deve essere confuso con i motivi di cura) (circ. Ministero della Salute n. 5 del 24/03/00)

ISCRIZIONE AL SSR

L'iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca documentazione comprovante la richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato o, in caso di diniego, la documentazione comprovante la pendenza del ricorso.

Gli stranieri in possesso di documentazione che attesti la richiesta di permesso di soggiorno, anche in prima istanza o di rinnovo dello stesso, (presentata alle competenti questure o attraverso gli Uffici postali) devono essere iscritti temporaneamente al SSR per un periodo di tempo non inferiore a 9 mesi, rinnovabile fino a quando l'istanza non sia stata presa in esame.

(Nota Regione Lazio n°131655/03)

Qualora il cittadino straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno per il quale sia prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione senza la verifica di ulteriori requisiti.

La certificazione attestante lo svolgimento di una attività lavorativa si rende necessaria solo nella ipotesi in cui il cittadino sia in possesso di un titolo di soggiorno per cui non sia prevista l'iscrizione obbligatoria (es. studenti lavoratori)

Nel caso in cui gli stranieri non abbiano provveduto ad iscriversi, le Aziende ASL possono procedere anche d'ufficio all'iscrizione al SSR per coloro in possesso di un permesso di soggiorno con i motivi sopra indicati.

Il diritto - dovere all'assistenza sanitaria, infatti, insorge con il rilascio del permesso di soggiorno, pur in assenza di iscrizione formale alla ASL .

**L'assistenza sanitaria si estende
ai familiari fiscalmente a carico
regolarmente soggiornanti**

**In assenza di residenza è
sufficiente l'effettiva dimora
così come risulta sul permesso di soggiorno***

* I cittadini stranieri in possesso di richiesta di protezione internazionale o di permesso di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico e protezione sussidiaria, rilasciati dalle Questure non regionali, possono in fase di prima iscrizione al SSR autodichiarare un domicilio diverso da quello riportato sul permesso di soggiorno. In tali casi, in analogia con i cittadini italiani, la scelta del medico di medicina generale avrà cadenza annuale, rinnovabile, fino alla scadenza del permesso di soggiorno o alla presentazione del titolo di soggiorno riportante il domicilio variato.

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

- 1. Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora**
- 2. Copia del permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo (anche ricevuta postale)**
- 3. Autocertificazione del numero di codice fiscale**
- 4. Autocertificazione del motivo per il quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno o richiesto il rinnovo (nel caso in cui il motivo che dà diritto all'iscrizione obbligatoria non sia riportato sul permesso di soggiorno o lo straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno elettronico - P.S.E.)**

ASSISTENZA NEI PAESI DELLA U.E.

(nota Ministero Salute n° PSML/III/0000961 del 19/06/03; nota Regione Lazio n°94681/03)

Dal 1° giugno 2003 i cittadini stranieri non appartenenti alla U.E.

- **regolarmente soggiornanti**
- **iscritti al SSN**

hanno diritto al rilascio della TEAM o della modulistica CEE, a parità di condizioni con i cittadini italiani

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN

(art 34 cc. 3,4,5,6,7, D.lgs 286/98; Art 42 c. 5,6 DPR 394/99)

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al S.S.N., ivi compresi i familiari ultrasessantacinquenni entrati in Italia dopo il 5 novembre 2008, possono chiedere l'iscrizione volontaria al S.S.R.

Il contributo minimo è pari a € 387,34 per anno solare e non è frazionabile.

L'assistenza si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Non possono iscriversi volontariamente al SSN i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di turismo, per affari e cure.

Possono richiedere l'iscrizione volontaria al SSN anche gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per:

- motivi di studio (anche per periodi inferiori a 3 mesi);
- collocati alla pari

• Studenti	€ 149,77
• Collocati alla pari	€ 219,49

In questi due casi l'importo contributivo non è valido per i familiari a carico e non è frazionabile.

Gli studenti e i collocati alla pari possono estendere l'assistenza ai familiari a carico effettuando un versamento di € 387,34.

L'importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 370007, intestato alla Regione Lazio

L'iscrizione volontaria ha sempre

SCADENZA ANNUALE

(1 gennaio – 31 dicembre)

DA DIRITTO ANCHE:

- ♦ **Trasferimento per cure all'estero**
- ♦ **Assistenza sanitaria nei paesi U.E. con tessera TEAM e modulistica CEE**

L'iscrizione non ha validità retroattiva

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

- 1. Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;**
- 2. Copia del permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo** (anche ricevuta postale);
- 3. Dichiarazione di presenza** (solo per studenti o collocati alla pari che soggiornano per periodi inferiori a 3 mesi)
- 4. Autocertificazione di codice fiscale;**
- 5. Ricevuta di versamento postale sul c/c n. 370007 intestato alla Regione Lazio.**

Studenti: *Autocertificazione di iscrizione al corso di studio*

Collocati alla pari: *dichiarazione del proprio status*

STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NON ISCRITTI NE' ISCRIVIBILI AL SSN

(art. 35 cc1,2 Dlgs/98; art 43 c1 DPR 394/99; Legge n. 68/2007)

Stranieri presenti per soggiorni di breve durata, pari o inferiori a tre mesi (**per visite, affari e turismo**) non iscritti né iscrivibili al SSN, per i quali non è più richiesto il permesso di soggiorno.

Costoro sono comunque tenuti alla stipula di una polizza assicurativa privata contro il rischio di malattie e infortuni.

Vengono loro assicurate dalle strutture sanitarie regionali:

- **Le prestazioni ospedaliere urgenti, per le quali, al momento delle dimissioni, deve essere corrisposto il pagamento per intero delle relative tariffe:**
- **Le prestazioni sanitarie di elezione, previo pagamento per intero delle relative tariffe (sulla base del tariffario regionale)**

Sono, invece, tenuti al pagamento del solo ticket coloro che sono provvisti di modelli derivanti da accordi con i seguenti Paesi:

Australia, Tunisia, Argentina, Brasile, S.Marino, Capo Verde, Principato di Monaco, Croazia, Serbia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Città del Vaticano e Santa Sede

STRANIERI IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE

(L. 189/02 e L. 222/02; Telex N. DPS-x-40-286/98 del 3/4/2000; Circ. 24 del 19/5/99 R.L.; Nota prot. n.44695 del 1/10/02 R.L.; nota prot. n. 806 del 22/01/03 R.L; nota R.L. n.20776 del 12/2/10)

L'ISCRIZIONE È SEMESTRALE, RINNOVABILE

- Dichiarazione dei dati anagrafici dello straniero;
- Copia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare.

**IL DIRITTO ALL'ISCRIZIONE VA ESTESO
AI FIGLI MINORI SOGGIORNANTI**

MINORI SOGGIORNANTI PER RECUPERO PSICO-FISICO

(Del. di G.R. n°4323/99; Circ n°33 del 6/8/99)

Sono minori provenienti da Paesi con difficoltà politiche, sociali, ambientali, ospitati da famiglie o Enti e giungono tramite

Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute

I minori devono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale (SSR) per il periodo di durata del soggiorno e l'iscrizione viene riattivata ogni volta che il minore torna a soggiornare.

- *Il diritto all'iscrizione non si estende agli accompagnatori dei minori.*
- *Sono esclusi da tale assistenza i minori entrati nel territorio regionale in seguito ad iniziative individuali o di singole famiglie.*
- *L'iscrizione va effettuata presso la ASL territorialmente competente.*

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

- 1. *Dichiarazione di presenza
(L.n. 68/2007)***
- 2. *Dichiarazione di effettiva dimora***
- 3. *Dichiarazione dell'Associazione di
volontariato***

INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

(Art. 36 D.lgs 286/98; art. 44 DPR 394/99)

Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia **non può essere iscritto al SSN**, ma deve provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate.

Per ottenere il visto d'ingresso ed il permesso di soggiorno per cure mediche lo straniero e' tenuto a presentare all'ambasciata o consolato italiana:

- ❖ *dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la sua durata;*
- ❖ *attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presumibile;*
- ❖ *documentazione comprovante la possibilità di pagare le spese sanitarie e di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.*

Il permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate

N.B. Per coloro che sono entrati prima del 27/3/98 è prevista l'iscrizione al SSN.

(Circolare Regione Lazio n° 4 del 9/02/00)

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO E AL SOGGIORNO (STP)

(Art.35 cc 3,4,5,6,Dlgs 286/98; art 43 cc 2,3 4, 5,6,7,8 DPR 394/99; DGR n°5122/97)

Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno **(STP) sono garantite:**

- **cure urgenti**: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
- **cure essenziali**: prestazioni relative a patologie non pericolose nell'immediato ma che nel tempo potrebbero determinare danno alla salute o rischi per la vita;
- in particolare, **interventi di medicina preventiva**:
 - tutela gravidanza e maternità;
 - tutela del minore;
 - vaccinazioni;
 - interventi di profilassi internazionale;
 - profilassi delle malattie infettive.

Le prestazioni garantite sono:

- Ambulatoriali
- Ospedaliera
- Assistenza farmaceutica
- Assistenza protesica (circ. Regione Lazio 45 7/12/1999)

Le prestazioni sono erogate da:

- **Tutte le strutture pubbliche e private accreditate**
- **Ambulatori di prima accoglienza (*anche attraverso strutture di volontariato*) ad accesso diretto, senza prenotazione né impegnativa**
- **Consultori familiari**
- **SERT**
- **DSM**
- **Ambulatori e laboratori specialistici**
- **Day Hospital**

IL TESSERINO STP

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (**ticket**), a parità di condizioni con i cittadini italiani.

L'accesso alle prestazioni viene garantito attraverso il rilascio, da parte delle strutture sanitarie, di un tesserino con codice STP.

IL RILASCIO DEL TESSERINO STP E' SUBORDINATO ALLA DICHIARAZIONE DI INDIGENZA (MEDIANTE MOD. ES.1.STP)

Il tesserino STP è rilasciato da:

- Aziende Sanitarie Locali;
- Aziende Ospedaliere;
- IRCCS;
- Policlinici Universitari.

- a) *previa registrazione delle generalità, data di nascita, recapito e nazionalità dello straniero;*
- b) *contestualmente ad una autodichiarazione di indigenza del richiedente (mediante modello es.1.STP).*

L'accertamento dell'identità può avvenire con l'esibizione di un documento di riconoscimento (non obbligatorio) o con un'autodichiarazione, da parte dello straniero, delle proprie generalità.

Sul tesserino STP sono riportate:

- indicazione della struttura emittente
- generalità dello straniero assegnatario
(*facoltative*)
- codice identificativo composto da sedici caratteri : **STP aaa bbb 0000000**
aaa = cod. ISTAT della Regione (Lazio = 120)
bbb = cod. ISTAT struttura che rilascia tesserino (es. ASL RM A=101)
0000000= numero progressivo interno
- codice nazionalità
- data del primo accesso.

**Il tesserino ha validità sei mesi
ed è rinnovabile per tutto il
periodo di permanenza dello
straniero sul territorio regionale**

ESENZIONE PAGAMENTO TICKET

- ❖ **Prestazioni 1° livello**
- ❖ **Patologia** (ai sensi del DM 329/99 e succ. modif.)
- ❖ **Gravidanza e I.V.G.**
- ❖ **Età (<6 anni; >65 anni)**
- ❖ **Interventi di prevenzione collettiva**

N.B. Qualora il cittadino STP non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una ulteriore dichiarazione di indigenza, il codice di esenzione X01', che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

Tutte le informazioni raccolte sono riservate, come previsto dalla vigente normativa sulla privacy, e possono essere comunicate solo su richiesta ufficiale scritta da parte dell'autorità giudiziaria.

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione *(salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani).*